

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI DI ASP RIAPERTURA DEI TERMINI

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTI

- l’art. 50 del D.Lgs 36/2023,
- l’art. 3 dell’allegato II.1 del medesimo D.Lgs 36/2023,

In attuazione della determinazione n. 12 del 12/02/2024,

rende noto

che l’ASP intende costituire l’Albo fornitori e professionisti per gli affidamenti di forniture di beni e servizi, lavori e prestazioni professionali.

Nello specifico l’albo sarà utilizzato per selezionare gli operatori economici da invitare alle seguenti procedure;

- procedure negoziate per affidamenti di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 140.000, salva la possibilità di ricorso ad altra procedura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
- procedure negoziate per affidamenti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000,00 Euro, salva la possibilità di ricorso ad altra procedura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 è facoltà dei Responsabili di Progetto attingere dall’elenco per individuare gli operatori economici da consultare ai fini degli affidamenti diretti.

Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco e la specifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L’elenco non è suddiviso per fasce d’importo ed è invece suddiviso per categorie come da allegato A al presente avviso.

La modalità di selezione degli operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate è specificata nel Regolamento “Albo fornitori e professionisti”.


Art. 1 - DESTINATARI

Possono essere ammessi all’iscrizione i soli soggetti di cui all’art. 65 lett. a), b), c) e d) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 7, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 42 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 65 comma 2 lett. d) del Codice.

Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui sopra devono già essere costituiti.

Non vengono tenute in considerazione richieste di iscrizione di operatori economici raggruppati di cui



“EPPI - MANICA - SALVATORI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

all'art. 65, lett. e, f, g e h del D.lgs. 36/2023.

Le cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 non precludono l'iscrizione in elenco, ma vengono valutate al momento dell'eventuale selezione e partecipazione alle procedure negoziate.

Per la disciplina dell'esclusione dall'elenco, sia essa nella forma del diniego all'iscrizione o dell'esclusione per fatti sopravvenuti, vige l'art. 96 del D.Lgs. 36/2023.

Non è consentita l'iscrizione all'albo a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più forme differenti, previste dal suddetto art. 65 del D.Lgs. n. 36/23 (medesimo operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale e consorziato).

Art. 2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E TERMINI

Le domande di iscrizione nell'elenco dovranno pervenire

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 marzo 2024

esclusivamente all'indirizzo di posta certificata: aspems@pec.aspems.it

Si raccomanda di indicare nell'oggetto la dicitura **“ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI”**

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, o con firma digitale e, comunque, con unico invio.

La domanda di iscrizione nell'elenco, redatta utilizzando il modulo 1 allegato al presente avviso, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. copia di documento di identità del dichiarante in corso di validità, solo nel caso di firme autografe
2. copia della procura, nel caso di procuratore
3. dichiarazione per l'iscrizione redatta utilizzando il modulo 2 allegato al presente avviso

Solo per i professionisti: la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dal curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti) proposto per lo svolgimento delle attività richieste, datato e firmato, con l'elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione afferenti alla categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, dell'oggetto e dell'importo del contratto.

Il RUP ha la facoltà di richiedere eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti nel corso dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione nell'elenco.


La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento succitato.

Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli operatori economici dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di validità dell'elenco, dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di operatori tenuti a detti obblighi);
- iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- insussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;



“EPPI - MANICA - SALVATORI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda deve essere almeno pari al valore dell'importo della sezione all'interno della quale l'operatore voglia iscriversi (art. 7 del presente regolamento).

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

C) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – iva esclusa – almeno pari al valore dell'importo della sezione per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori è sufficiente per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

In caso di mancanza di attestazione SOA l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 da attestare tramite specifica dichiarazione da dimostrare, in caso di invito a partecipare ad una procedura di gara, attraverso il possesso dei CEL.

In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007.

Le cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 non precludono l'iscrizione in elenco, ma vengono valutate al momento dell'eventuale selezione e partecipazione alle procedure negoziate.

Art. 4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande, delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l'iscrizione in elenco delle domande regolari è stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.


Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia via pec all'operatore economico interessato.

Ne caso in cui il numero delle domande o particolari situazioni lo richiedano, l'ASP si riserva di prorogare il termine di esame delle domande fino ad un massimo di 90 giorni, dandone comunicazione agli istanti.

Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati in sede di iscrizione all'Albo, verrà effettuata, oltre che a campione, nella successiva fase di aggiudicazione. Nel caso di accertamento negativo a seguito di controllo a campione, l'ASP procederà alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

Per la disciplina dell'esclusione dall'elenco, sia essa nella forma del diniego all'iscrizione o dell'esclusione



“EPPI - MANICA - SALVATORI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

per fatti sopravvenuti, vige l’art. 96 del D.Lgs.vo n. 36/2023.

Art. 5 – CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL’ALBO

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- Istanze presentate senza l’utilizzo degli appositi modelli allegati al presente avviso;
- Istanze sottoscritte in digitale non in corso di validità
- Istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso
- L’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulta fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla CCIAA o altro Albo o Registro.

Per i soggetti che propongono domanda d’iscrizione valgono le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci, amministratori ovvero dipendenti che rivestano qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nel sistema;
- solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Qualora i soggetti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’Albo, l’Asp prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 6 - ELENCO: VALIDITA’, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI.

L’iscrizione all’Albo non è soggetta a limitazioni temporali, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

In sede di revisione annuale, l’albo verrà altresì integrato con le istanze pervenute successivamente alla formazione o revisione precedente dello stesso.

I soggetti iscritti all’Albo hanno l’oneri di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la revisione annuale della propria iscrizione all’Albo.

A tal fine dovranno produrre, per ogni anno successivo all’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 44/2000 attestante la permanenza di tutti i requisiti di cui all’art. 65 del codice nonché di quelli relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale.


Gli operatori economici iscritti nell’Albo (consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere) dovranno comunicare, a mezzo pec, tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 3 che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà la sospensione dell’Albo.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell’operatore economico che, in caso di aggiornamento tardivo, verrà riabilitato.

La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 8, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Albo;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell’interessato:
- mancato invio della dichiarazione annuale attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione;
- la Stazione Appaltante potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che, a suo giudizio,



“EPPI - MANICA - SALVATORI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 7 - SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Per il dettaglio del metodo e dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata si rimanda al Regolamento per l'Albo fornitori e professionisti.

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY.

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) forniti dal dichiarante, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui alla manifestazione di interesse, vengono conferiti e verranno trattati esclusivamente lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla procedura in oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è:

ASP “Eppi - Manica - Salvatori” via Provinciale 53 - 44011 Argenta (FE) località Consandolo Tel. 0532/858678 E-mail aspems@pec.aspems.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

dott. Cristiano Benetti - Direttore ASPEMS Via Provinciale 53 - 44011 Argenta (FE) località Consandolo Tel. 0532/858678 E-mail amministrazione@aspems.it

Il Responsabile della Protezione dei dati è:

Sergio Cedolin - dpo@aspems.it

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Ombretta Baldazzi

ALLEGATI:

all. A - Categorie merceologiche

modulo 1 - domanda di iscrizione

modulo 2 - dichiarazione per l'iscrizione